

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 74 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — LTJ Diffusion/UAMI — Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON)

(Causa T-83/14)

(2014/C 112/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: LTJ Diffusion (Colombes, Francia) (rappresentante: S. Lederman, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arthur e Aston SAS (Giberville, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 2 dicembre 2013, procedimento R 1963/2012-1, nella parte in cui essa ha dichiarato che l'uso del marchio anteriore «ARTHUR» n. 17 731 non era conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- nell'ipotesi in cui il Tribunale, conformemente alla sua giurisprudenza (TUE, 4 giugno 2013, T-514/11, «DECATHLON»), ritenesse di non avere il potere di statuire esso stesso sulla fondatezza dell'opposizione proposta dalla società LTJ DIFFUSION il 14 aprile 2011 perché la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione, viene chiesto altresì: di rinviare la causa al collegio competente affinché si statuisca sulla fondatezza dell'opposizione proposta dalla società LTJ DIFFUSION il 14 aprile 2011 nei confronti della domanda di registrazione del marchio comunitario n. 9 509 911, vertente sul segno denominativo «ARTHUR & ASTON», per designare taluni prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 e, in particolare, le «calzature, gli stivali e le scarpe».

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Arthur e Aston SAS

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ARTHUR & ASTON» per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 (domanda di marchio comunitario n. 9 509 911)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio nazionale semi-figurativo contenente l'elemento denominativo «Arthur» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — Tecalan/UAMI — Ensinger (TECALAN)

(Causa T-100/14)

(2014/C 112/66)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tecalan GmbH (Grünberg, Germania) (rappresentanti: S. Holthaus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensinger GmbH (Nufringen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 dicembre 2013, procedimento R 2308/2012-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo TECALAN, per prodotti della classe 17 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 203 285)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ensinger GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo TECADUR, per prodotti della classe 17

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — British Aggregates/Commissione

(Causa T-101/14)

(2014/C 112/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van der Hende, avvocato, e L. Geary, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, della decisione C(2013) 4901 def., della Commissione, del 31 luglio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 novembre 2013 nel caso SA.34775 (ex N863/2001) — Tassa sugli aggregati;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.